InformaClienti
NUMERO 10 DEL **30/10/2026**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI OTTOBRE

IN PRIMO PIANO

IN G.U. IL D.LGS. N. 179/2026 DI ADEGUAMENTO ALL'AI ACT

Pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** n. 234 dell'8 ottobre scorso il D.lgs. n. 179/2026, che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. In vigore dallo scorso 23 ottobre, il provvedimento interviene anche su lavoro, sicurezza, formazione professionale ed equo compenso. In particolare, le decisioni finali sulla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono essere affidate all'IA ma devono ricadere nella responsabilità di una persona fisica con potere effettivo e autonomo. In caso di violazione, le decisioni sono nulle. Il lavoratore può inoltre chiedere una motivazione comprensibile, che chiarisca il ruolo dell'IA e i parametri considerati. Restano escluse dalle decisioni finali sulla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature (art. 41). Per quanto riguarda la sicurezza, il Ministero del Lavoro coordina le misure di tutela connesse all'introduzione e all'uso dell'intelligenza artificiale. L'impiego di sistemi che incidono su organizzazione, ritmi produttivi, modalità della prestazione o processi decisionali rilevanti per la sicurezza deve rientrare nella valutazione dei rischi. Ai datori di lavoro spetta assicurare informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione (art. 42). Sul fronte professionale, la formazione iniziale e continua degli Ordini dovrà includere percorsi sull'IA, con contenuti tecnici, giuridici e deontologici e un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua. I Consigli nazionali dovranno adeguare i regolamenti o gli atti organizzativi entro sei mesi dall'entrata in vigore (art. 47). Infine, l'utilizzo dell'IA potrà comportare una modulazione dell'equo compenso, secondo parametri legati alla classificazione di rischio del sistema impiegato. I relativi decreti dovranno essere integrati entro dodici mesi dall'entrata in vigore (art. 49).

CARO CARBURANTI: NUOVI AIUTI PER AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA E PESCA

Nuove misure di sostegno per autotrasporto, agricoltura e pesca, con crediti d'imposta e contributi a fondo perduto per fronteggiare il caro carburanti. Le prevede il D.L. n. 193/2026, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 247 del 23 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo. Per il settore dell'autotrasporto l'articolo 1 incrementa di 66,4 milioni di euro le risorse destinate al contributo contro il caro gasolio per il periodo marzo-agosto 2026, già previsto dal D.L. n. 33/2026. Previsto, inoltre, un credito d'imposta per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, nel limite di 60 milioni di euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2027. Differita anche l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modesto valore. Sempre per l'autotrasporto l'articolo 3 consente alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di richiedere la sospensione del pagamento dei canoni di leasing in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027. L'articolo 4 interviene, invece, sugli appalti di servizi di logistica, stabilendo che alle attività di trasferimento delle merci si applicano in ogni caso le disposizioni del contratto di trasporto. Per il settore agricolo, l'articolo 6 introduce un contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese per carburante sostenute dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi per litro e nel limite complessivo di 60 milioni di euro. L'articolo 7 riconosce alle imprese della pesca e dell'acquacoltura un contributo fino al 10% delle spese sostenute nello stesso periodo, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. Novità anche per la rendicontazione di sostenibilità. L'articolo 10 modifica il D.Lgs. n. 125/2024, prevedendo, per gli esercizi finanziari avviati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, l'esonero dagli obblighi per le imprese con ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure con un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000. La misura riduce la platea dei soggetti tenuti a rendicontare le informazioni ambientali, sociali e relative al personale.

❖ *Crisi industriale ex Ilva: in GU il D.L. n. 185/2026*

IMPRESE ARTIGIANE IN EDILIZIA: ONLINE LO SMART TASK INPS

Le imprese artigiane dell'impiantistica possono utilizzare il nuovo Smart Task "Limiti impresa impiantistica artigiana" per dichiarare che la propria attività non è svolta prevalentemente nell'ambito delle costruzioni edili, ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali meno stringenti previsti dalla legge n. 443/1985. Lo annuncia l'**Inps** con il messaggio n. 3422 del 23 ottobre scorso, fornendo ulteriori chiarimenti rispetto al messaggio n. 3145/2026. La nuova funzionalità è disponibile nella sezione "Contatti" del Cassetto Previdenziale del Contribuente. Il servizio è rivolto alle imprese con codici statistici contributivi 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 e consente di aggiornare le caratteristiche contributive della matricola. Può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per modificare la dichiarazione di responsabilità in caso di mutamenti dell'attività esercitata, con conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili. L'Istituto precisa, inoltre, che rientrano tra le imprese che non operano prevalentemente nella costruzione di edifici quelle il cui fatturato deriva almeno per il 51% da interventi di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti in immobili civili o industriali già esistenti. È escluso da quest'ultima nozione l'immobile oggetto di demolizione integrale e successiva ricostruzione. Per le dichiarazioni presentate senza utilizzare lo Smart Task e per la decorrenza delle variazioni restano ferme le indicazioni del messaggio n. 3145/2026.

- *Imprese artigiane in edilizia, i chiarimenti Inps sulla classificazione*
- *Bonus mamme 2026, al via le domande*
- *Pensioni dei lavoratori autonomi: chiarimenti*
- *Reddito di libertà 2026, nuove risorse per le domande senza copertura*
- *Contribuzione in agricoltura, emissione avvisi bonari per il 2026*
- *Redditi da lavoro autonomo: per i pensionati c'è tempo fino al 2.11*

- *Gestione separata: nuova procedura unica per i rimborsi*
- *Aliquota fiscale maggiorata, rinuncia alle detrazioni e familiari a carico: le istruzioni*
- *Pensioni in cumulo, i chiarimenti Inps sui contributi esteri*
- *Malattie oncologiche e croniche: istruzioni Inps per riscatto congedo*
- *Portale Famiglie Inps: nuovi servizi per asili e welfare*
- *NASpI: chiarimenti Inps su recupero conguagli indebiti contributo addizionale*
- *Bonus giovani under 36: nessun nuovo adempimento*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

SIISL: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

Pubblicato sul portale istituzionale del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** (sezione Pubblicità Legale) il decreto n. 134 del 5 ottobre 2026, che definisce le modalità operative della piattaforma SIISL per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il SIISL entrerà a pieno regime dal 1° dicembre 2026. Per le assunzioni effettuate da questa data, l'accesso ai benefici contributivi sarà subordinato alla pubblicazione della posizione lavorativa sulla piattaforma, preventiva o contestuale all'assunzione. Fino al 30 novembre, invece, la pubblicazione resta facoltativa e il mancato adempimento non comporta la perdita delle agevolazioni.

- *Decreto Flussi: precompilazione istanze fino al 7.12*
- *Sicurezza: quando sono incompatibili gli incarichi di RLS e CSP*
- *Videoterminalisti e postazioni di lavoro: requisiti e tutele*
- *Conciliazione vita-lavoro, in arrivo l'esonero per le imprese certificate*
- *Previdenza complementare, due nuovi simulatori online*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

LAVORATORI MARITTIMI: LE ISTRUZIONI INAIL SUI NUOVI SGRAVI

Arrivano le istruzioni **Inail** sui nuovi sgravi per i lavoratori marittimi. Dal 10 maggio scorso, infatti, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare è consentita non solo ai cittadini italiani e dell'Unione europea, ma anche a quelli dello Spazio economico europeo, della Svizzera e di altri Stati, purché residenti in Italia e in possesso dei requisiti previsti. A questa novità è dedicata l'istruzione operativa del 9 ottobre 2026, che illustra quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 70/2026, intervenuto sull'articolo 119 del Codice della Navigazione. La modifica, in vigore dal 10 maggio 2026, produce effetti anche sul fronte degli sgravi contributivi. Le agevolazioni, precedentemente limitate al personale italiano o comunitario, possono ora essere applicate, in presenza delle condizioni previste, anche ai lavoratori appartenenti alle ulteriori categorie individuate dalla nuova disposizione. L'estensione riguarda l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale e per le imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti, nonché gli sgravi previsti per la pesca mediterranea, nel limite del 70%, e per quella costiera. Per le posizioni assicurative interessate, precisa infine l'Istituto, continua ad applicarsi il profilo tariffario "Personale italiano/comunitario con sgravi", già previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile.

TRANSIZIONE 5.0: AL VIA COMUNICAZIONI COMPLETAMENTO INVESTIMENTI

Dallo scorso 15 ottobre, le imprese che hanno ottenuto esito positivo della comunicazione di conferma possono attestare il completamento degli investimenti previsti dal Nuovo Piano Transizione 5.0. Lo rende noto il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con una nota sul proprio portale. A disporre l'apertura della procedura il decreto direttoriale del 14 ottobre, in attuazione del decreto interministeriale del 7 maggio scorso. La comunicazione, attraverso la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), deve essere presentata a conclusione degli investimenti, nei termini previsti dalla normativa, indicando gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili e attestando il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile richieste. Non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione di conferma. Sul sito istituzionale del GSE sono disponibili il modello da utilizzare, le istruzioni operative e la Guida alla piattaforma NPTR5 aggiornata. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sui portali del Ministero e del Gestore.

- *Voucher cloud e cybersecurity: precompilazione dal 20 ottobre*
- *Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: le date per le domande*

CRISI D'IMPRESA: NUOVI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

Con la circolare n. 9/E, del 21 ottobre scorso, l'**Agenzia delle Entrate** approfondisce la disciplina del sovraindebitamento e dell'esdebitazione prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il documento fa seguito alla prima circolare, uscita lo scorso 16 luglio, dedicata in particolare ai nuovi istituti del Codice. La circolare del 21 ottobre recepisce i contributi pervenuti durante la consultazione pubblica conclusa il 24 luglio scorso. L'analisi riguarda, tra gli altri temi, le procedure familiari, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, strumenti che interessano anche professionisti e imprenditori minori in condizioni di sovraindebitamento. Sono approfonditi le condizioni di accesso, il ruolo degli Organismi di composizione della crisi (OCC) e il trattamento dei crediti tributari. Il documento esamina inoltre le condizioni e gli effetti dell'esdebitazione, compresa quella prevista per il sovraindebitato incapiente.

- *CPB 2026-2027: le regole per il ravvedimento 2020-2023*
- *Credito carburante: ecco il codice tributo*
- *Controlli automatizzati: nuovi codici tributo per i versamenti parziali*
- *CPB, la bussola dell'Agenzia delle Entrate*
- *Redditi impresa 2024, in arrivo gli alert sulle anomalie*
- *Partite IVA inattive: nuove regole per la chiusura d'ufficio*
- *Visto di conformità con il nuovo servizio online Vi.diCo.Web*

INTERPELLI

LAVORO DOMENICALE: BUONI SPESA E CARBURANTE POSSONO ESSERE FRINGE BENEFIT

I buoni carburante e i buoni spesa riconosciuti ai lavoratori che prestano ordinariamente servizio la domenica possono beneficiare dell'esenzione fiscale e contributiva prevista per i fringe benefit, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. A chiarirlo è **l'Agenzia delle Entrate** con la risposta a interpello n. 189/2026, relativa al trattamento fiscale di un piano di welfare aziendale destinato ai dipendenti impiegati in servizi pubblici essenziali attivi sette giorni su sette. La richiesta viene formulata da società che ha previsto un piano di welfare per il biennio 2026-2027 basato sull'erogazione mensile di buoni carburante e voucher spesa, differenziati in base alla frequenza del lavoro domenicale richiesta dalle diverse unità organizzative. L'obiettivo è sostenere i dipendenti impegnati in attività che possono incidere sulla conciliazione tra vita privata e professionale, senza collegare i benefici alla produttività o ai risultati individuali. Secondo l'Amministrazione finanziaria, i buoni rientrano nella disciplina dei fringe benefit prevista dall'articolo 51, commi 3 e 3-bis, del Tuir, purché non costituiscano un corrispettivo della prestazione lavorativa o un premio di risultato e siano rispettate le condizioni previste dalla legge. L'Agenzia ricorda inoltre che in base alla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) per il triennio 2025-2027, la soglia di esenzione è fissata a 1.000 euro annui per la generalità dei dipendenti, elevata a 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico. Ai fini del rispetto del limite occorre considerare il valore complessivo dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore nel periodo d'imposta. In caso di superamento della soglia, l'intero importo diventa imponibile.

- *Azioni gratuite ai dipendenti: le condizioni per l'esenzione fiscale*
- *Pensione estera ereditata: vale la flat tax del 7% al Sud*
- *CPB e associazioni professionali: deroga con ISA differenti*
- *Ricercatori rientrati: niente proroga se la casa è ricevuta in donazione*

CONSULENZA GIURIDICA

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA SUL DECRETO

L'**Agenzia delle Entrate**, con la risposta n. 10 del 14 ottobre 2026, chiarisce il trattamento fiscale del decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente previsto dall'articolo 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'Agenzia rileva che il provvedimento rende inesigibili i debiti nei confronti del beneficiario, senza estinguerli, e attribuisce uno status fondato sulla verifica delle condizioni soggettive e premiali del debitore. ma, non reca trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti patrimoniali. Il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente costituisce pertanto un atto dell'autorità giudiziaria soggetto a registrazione, ma non contenendo trasferimenti di beni, condanne al pagamento né accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale è soggetto, in base all'articolo 8, comma 1, lettera d) della Tariffa allegata al Tur, all'imposta di registro in misura fissa.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER LE ENTRATE LOCALI: ISTANZE FINO AL 15.12

Fino al 15 dicembre 2026 i contribuenti potranno richiedere la definizione agevolata dei debiti affidati ad **Agenzia delle Entrate-Riscossione** dalle Regioni e dagli Enti locali che hanno aderito alla Rottamazione quinquies. Lo ricorda la stessa Agenzia nel comunicato del 25 settembre scorso, annunciando la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco dei circa 1.500 enti aderenti. Le domande dovranno essere presentate con modalità telematiche, che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 ottobre. Entro la stessa data saranno disponibili nell'area riservata i dati necessari a individuare i carichi definibili. La misura riguarda i debiti tributari e non tributari affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei Conti, come per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali. Non comprende i tributi locali riscossi direttamente dagli enti o tramite concessionari privati, per i quali possono essere previste autonome forme di definizione agevolata. L'Agenzia comunicherà le somme dovute entro il 28 febbraio 2027. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di settembre** che è pari a **104,03**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di settembre** è **di 4,285617**.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari